

# TI\_GERICHTE 34.2023.22 vom 12. März 2024

TI Tribunale d'appello, 2024-03-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_34.2023.22](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2023.22)

FR: TI\_GERICHTE 34.2023.22 du 12 mars 2024

IT: TI\_GERICHTE 34.2023.22 del 12 marzo 2024

## Regeste

Petizione (respinta) avente per oggetto un'azione di disconoscimento di debito contributivo. Competenza TCA. Accertato assoggettamento al CCL PEAN, l'importo contributivo e interessi moratori. Domanda riconvenzionale della Fondazione convenuta irricevibile

## Erwägungen

### E. 12

marzo 2012; STF 9C\_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C\_585/2014 dell'8 settembre 2015). 2.2. Conformemente alla decisione del 27 settembre 2023 del giudice civile, l'attore ha inoltrato la petizione entro un mese (art. 63 cpv. 1 CPC) al TCA, autorità giudiziaria che, come si vedrà nel prosieguo (cfr. infra consid. 2.3.), risulta in concreto competente a giudicare la vertenza. Ne consegue che la causa risulta pendente dal 27 febbraio 2023 (cfr. supra consid. 1.4. in initio e art. 64 cpv. 1 CPC). 2.3. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Secondo l'art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. Circa la competenza personale, l'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, dall'altro, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CC; DTF 119 V 443; RDAT I-1994, pag. 195; SZS 1994 pag. 65, RDAT-I 1993, pag. 233; DTF 116 V 220 consid. 1a, 115 V 247 consid. 1a, 114 V 104 consid. 1a, 113 V 200 consid. 1a., 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, 1998, pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure, in: RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach BVG, in: SZS 1983, pag. 174). Con la prima revisione della LPP la via secondo l'art. 73 LPP è stata aperta anche per controversie in essere nei confronti di istituti di libero passaggio e liti vertenti su pretese derivanti dal terzo pilastro (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP). In casu è pacifico che l'attore, titolare dell'impresa individuale GPC, è un datore di lavoro ai sensi del citato disposto. La convenuta è una Fondazione preposta all'attuazione del CCL PEAN. In particolare, essa può avviare procedure d'esecuzione e intentare cause a proprio nome in rappresentanza delle parti contraenti (art. 23 cpv. 1 CCL PEAN; DTF 134 III 541). Trattasi di un istituto di previdenza non iscritto nel registro della previdenza professionale ex artt. 80 LPP e 89bis CC che elargisce delle prestazioni previdenziali sovraobbligatorie ex art. 331 CO (STF 9C\_211/2008 del 7 maggio 2008 consid. 3.1. e seg. con ulteriori rinvii giurisprudenziali). La presente vertenza costituisce quindi una controversia tra istituto di previdenza e datore di lavoro. Circa la competenza

territoriale, l'art. 73 cpv. 3 LPP fissa il foro della controversia presso la sede o il domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell'azienda presso la quale l'assicurato fu assunto. Per adire il foro alternativo è irrilevante che l'attore sia l'istituto di previdenza, il datore di lavoro o l'assicurato (SVR 2006 BVG Nr. 17, pag. 62 consid. 2.3.). In concreto, l'attore era titolare della GPC, impresa individuale con sede in Ticino che ha convenuto la Fondazione in Ticino. Nel Canton Ticino, la competenza a dirimere controversie ex art. 73 cpv. 1 LPP è fissata presso il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1. gennaio 2012; RL 852.100). Pertanto, anche la competenza territoriale è data. Per quanto attiene alla competenza materiale, vale quanto segue. Il TCA è competente solo se il litigio concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (SZS 1996, pag. 374 consid. 1a; DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18 consid. 1a; 129, 119 V 443; 116 V 112 e 221, 112 Ia 613; Meyer, *die Rechtswege nach dem Bundesgesetz über die beruflichen Alters- Hinterlassenen- und Invalidenversicherung*, in: ZSR 1987, pagg. 608 e 613). Vertenze tra istituti di previdenza e aventi diritto sono segnatamente quelle concernenti le prestazioni finanziarie degli istituti, quelle relative a questioni contributive, ad altre prestazioni o a particolari temi riferiti all'aspetto previdenziale (per esempio la produzione di atti o il rilascio di informazioni); pure da annoverare in questo ambito sono determinate azioni di accertamento o azioni costitutive (DTF 116 V 113, 115 V 381 consid. 5b-d; Sentenza ZR.2005.108/AJR.2005.9 del 16 gennaio 2006, in: *Rechenschaftsbericht des Obergerichts des Kantons Thurgau an den Grossen Rat 2006*, pagg. 188-193; RDAT I-1994 pag. 197 consid. 5 e giurisprudenza ivi citata; Walser, *Aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG*, in: SZS 1988, pag. 293). Anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e riferimenti). Per quanto attiene alle controversie che discendono da contratti collettivi di lavoro, per la giurisprudenza affinché pattuizioni contenute in simili contratti relative ad aspetti previdenziali abbiano effetto sul rapporto di previdenza e siano quindi previdenzialmente realizzabili, devono essere inserite negli statuti o nel regolamento dell'istituto di previdenza. In questo caso l'eventuale litigio è di natura previdenziale ed è data la competenza ex art. 73 LPP (SVR 1995 BVG n. 29 pag. 85; Meyer-Blaser, in: SZS 1994 pag. 106). Alternativamente, tali contratti collettivi tornano applicabili se il Consiglio Federale ne decreta la validità generale (...). Un litigio che verte esclusivamente sulla questione a sapere se un'impresa è soggetta al campo d'applicazione di un contratto collettivo al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale è di competenza del giudice civile. Tuttavia, nella misura in cui, oltre alla questione dell'assoggettamento al contratto collettivo, vengono sollevate ulteriori questioni afferenti alla previdenza professionale (ad esempio la produzione di atti o il rilascio di informazioni), la competenza materiale ricade sul giudice delle assicurazioni sociali, il quale dovrà preliminarmente determinarsi sulla questione civilistica (STF 9C/211/2018 consid. 4.4.-4.7. con molteplici rinvii giurisprudenziali, 9C\_711/2017 del 4 luglio 2018, Sentenza BV 2016/24 del 10 agosto 2018 del Tribunale delle assicurazioni del Canton San Gallo consid. 2.3.1.; Sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali consid. 2.1.; Hürzeler/Bättig-Lischer, *BSK BVG*, n. 18-13 ad art. 73 LPP). Per poter determinare l'oggetto del contendere – e rispondere quindi alla questione a sapere se la controversia pertiene al giudice civile o quello delle assicurazioni sociali – occorre confrontarsi con le questioni sollevate con la domanda di causa e, se del

caso, con quelle di cui all'eventuale domanda riconvenzionale presentata con la risposta di causa, se lecita (Hürzeler/Bättig-Lischer, op. cit., n. 18 ad art. 73 LPP). In concreto, l'attore non si è limitato a contestare l'assoggettamento al CCL PEAN, ma ha altresì avvertato l'importo fatto valere dalla Fondazione ("Contesto di essere debitore di tale importo [...]"), come desumibile anche dalla domanda di causa ("[...] È accertata l'inesistenza della pretesa di CHF 30'919.95 oltre interessi [...]") (cfr. supra consid. 1.4.). Visto tutto quanto precede, anche la competenza *ratione materiae* è data. 2.4. La petizione configura un'azione di disconoscimento del debito ex art. 83 cpv. 2 LEF, ossia un'azione di accertamento negativa. Riguardo alla ricevibilità, secondo dottrina e giurisprudenza, l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (RDAT I-1994 pag. 198, DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 116 V 112, DTF 115 V 372, DTF 112 Ia 180 consid. 2b), SZS 1992, pag. 234, SZS 1992 pag. 294; Riemer, *Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz*, §6 n. 4, pag. 128; Meyer, *Die Rechtswege nach dem BVG*, in: RDS 1987 I pag. 614; Helbling, *Les institutions de prévoyance et la LPP*, pag. 401; Schwarzenbach-Hahnart, *Die Rechtspflege nach dem BVG*, in: SZS 1983, pag. 183). Presupposto per un'azione di accertamento in materia amministrativa è che l'istante abbia un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 119 V 13, DTF 118 V 102, DTF 117 V 320, DTF 115 V 231, DTF 115 V 373, SZS 1992 pag. 234). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, DTF 115 V 373, DTF 114 V 202-2023). L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102, SZS 1992 pag. 234; STFA 22 maggio 1991 in re K.). L'interesse degno di protezione fa comunque difetto quando è proponibile un'azione condannatoria, giacché rispetto a quest'ultima l'azione d'accertamento è sussidiaria (RDAT I-1994 pag. 199; DTF 119 V 13, DTF 108 Ib 546, ZBI 1989 pag. 482; Grisel, *Traité de droit administratif*, pag. 867). In simili casi l'accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 pag. 199; SJ 1988 pag. 589, DTF 96 II 131). Sotto il profilo civilistico, presupposto per l'azione di disconoscimento del debito è che abbia avuto luogo una regolare procedura esecutiva. L'interesse del debitore all'azione di accertamento negativa è dato se vi è un concreto pericolo che il creditore voglia prevalersi del suo diritto, ciò che è presunto dal momento che quest'ultimo ha adito le vie esecutive e richiesto il rigetto dell'opposizione (Stahelin/Bauer/Lorandi, BSK SchKG, n. 17 e 18 ad art. 83 LEF con rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Caratteristica principale dell'azione di disconoscimento del debito è il fatto che benché i ruoli processuali delle parti siano invertiti – il presunto debitore essendo attore ed il presunto creditore essendo convenuto – l'onere della prova incombe sul creditore convenuto, il quale dovrà dimostrare l'esistenza, l'ammontare e l'esigibilità della pretesa, conformemente all'art. 8 CC. Il creditore deve dimostrare la fondatezza del credito già posto in esecuzione sulla base di motivi (giuridici) preesistenti ("Identität des Streitgegenstandes im Sinne der Identität des Lebensvorganges"), potendo tuttavia presentare ulteriori prove (Spühler/Dolge, *Schuldbetreibungs- und Konkursrecht I*, 2020, pag. 102 e seg.; Stahelin/Bauer/Lorandi, op. cit., n. 54 ad art. 83 LEF). Da parte sua, con l'azione di disconoscimento l'attore debitore può contestare (integralmente o parzialmente) l'esistenza del credito, il suo ammontare e/o la sua esigibilità (DTF 123 III 207 consid. 3b/bb;). Non può invece sollevare eccezioni che

concernono la procedura di rigetto dell'opposizione come tale (BGE 64 III 12). In concreto la Fondazione ha fatto spiccare nei confronti dell'attore il precetto esecutivo del 28 ottobre 2022 ed il 6 febbraio 2023 vi è stato il rigetto provvisorio dell'opposizione. In queste condizioni all'attore non restava altra via che l'inoltro, entro venti giorni dal rigetto dell'opposizione (art. 83 cpv. 2 LEF) presso il giudice del luogo dell'esecuzione (in casu il TCA), la presente azione di accertamento dell'inesistenza del debito (disconoscimento del debito), al fine di impedire che il rigetto dell'opposizione divenisse definitivo (un'azione condannatoria non era invece, evidentemente, possibile).

2.5. In ragione di quanto precede, la petizione è ricevibile in ordine. A titolo abbondanziale si rileva che un'azione di accertamento circa questioni contributive configura un ulteriore motivo per cui la competenza materiale ex art. 73 cpv. 1 LPP è da fissare presso il giudice delle assicurazioni sociali (DTF 116 V 112 con rinvii dottrinali).

2.6. Nella risposta di causa la Fondazione non si è limitata a chiedere la reiezione della petizione ma ha altresì chiesto la condanna di AT 1 al pagamento di complessivi fr. 30'919.95, oltre a interessi moratori sui singoli importi (cfr. supra consid. 1.5.), ossia alla somma oggetto dell'azione di disconoscimento presentata da AT 1 (cfr. supra consid. 1.4.). La domanda riconvenzionale di parte convenuta è priva d'interesse giuridico e deve quindi essere dichiarata irricevibile. L'azione di inesistenza del debito ai sensi dell'art. 83 cpv. 2 LEF, come quella oggetto della presente causa, è difatti correlata con la procedura di rigetto dell'opposizione. Giusta il cpv. 3 dell'art. 83 LEF il rigetto pronunciato in via provvisoria esplica tutti i suoi effetti e diviene definitivo se il debitore non inoltra azione di disconoscimento o se questa viene respinta. Tanto più che la decisione di reiezione dell'azione di disconoscimento vale quale titolo di rigetto definitivo (DTF 113 III 86, 134 III 656, 148 III 30; Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 53 e 60 ad art. 83 LEF, n. 14 ad art. 80 LEF con riferimenti).

nel merito 2.7. Oggetto del contendere è sapere se AT 1 è debitore di fr. 30'919.95, oltre interessi a titolo di contributi previdenziali alla Fondazione dal 1. aprile 2019 al 31 dicembre 2021. In via pregiudiziale, occorre verificare se l'impresa individuale \_\_\_\_\_, fosse obbligatoriamente assoggettata al CCL PEAN.

2.8. Il CCL PEAN (attuale versione valida dal 1. gennaio 2018) è un contratto collettivo di lavoro stipulato tra la Società Svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), da una parte, il Sindacato Unia (ex Sindacato Edilizia & Industria) e il Sindacato Syna dall'altra, allo scopo di tenere in debita considerazione le sollecitazioni fisiche cui sono sottoposti i lavoratori nel settore dell'edilizia principale e di attenuarne le conseguenze in età avanzata e, quindi, di offrire ai lavoratori edili un pensionamento anticipato volontario finanziariamente sostenibile negli ultimi cinque anni che precedono l'età ordinaria di pensionamento AVS (cfr. Preambolo, doc. 11). Il contratto è entrato in vigore il 1. luglio 2003 (art. 29 CCL PEAN) ed è stato modificato più volte nel corso degli anni (estratti in calce al CCL PEAN). Con decreto del 5 giugno 2003 (entrato in vigore il 1. luglio 2003; FF 2003 pag. 3464) il Consiglio Federale, in applicazione della Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956 (LOCCL; RU 1956 1658), ha conferito obbligatorieta generale al CCL PEAN (COG CCL PEAN), puntualmente esteso alle modifiche effettuate nel corso degli anni. Ciò comporta che anche coloro che non sono parti contraenti sono assoggettate al CCL PEAN nella misura in cui ricadono nel campo d'applicazione dello stesso. Ne discende che l'assoggettamento di un'impresa al CCL PEAN può avvenire in due ipotesi alternative: o per affiliazione ad un'associazione di datori di lavoro che è parte contraente e quindi direttamente assoggettata al CCL PEAN o in forza della COG CCL PEAN (STF 9C\_1033/2009 del 30 aprile 2010 consid. 2 e seg.; DTF

134 III 625 consid. 1.1. e seg.; Sentenze 200 21 194 BV e 200 21 314 (2) del Tribunale amministrativo di Berna, Sezione diritto delle assicurazioni sociali, dell'11 gennaio 2022 consid. 2.1. e la citata Sentenza 735 14 366 del 23 maggio 2016 del Tribunale cantonale di Basilea Campagna, consid. 2.2.). Stante il carattere normativo della COG CCL PEAN la sua conoscenza è considerata scontata ed il datore di lavoro che non si annuncia, rispettivamente non versa spontaneamente i contributi alla Fondazione incorre in una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1. e 4.2. in initio con rinvii giurisprudenziali e dottrinali; Portmann/Stöckli, Schweizerisches Arbeitsrecht, 2007, n. 1099-1104). In casu non vi sono documenti agli atti per concludere che la \_\_\_\_\_, quale datrice di lavoro, fosse affiliata ad una parte contraente, né le parti hanno mai sostenuto che ciò fosse il caso. Ne consegue che entra in linea di conto solo l'eventuale assoggettamento in forza della COG CCL PEAN (cfr. infra consid. 2.8.1. e segg.). Occorre quindi verificare se, sotto il profilo del campo d'applicazione geografico (cfr. infra consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. infra consid. 2.8.2.) e personale (cfr. infra consid. 2.8.3.) il COG CCL PEAN torna applicabile o meno. 2.8.1. L'art. 2 cpv. 2 COG CCL PEAN (art. 1 cpv. 1 e 3 CCL PEAN) prevede l'applicazione del contratto collettivo su tutto il territorio svizzero, eccettuate, a determinate condizioni, le imprese con sede nel Canton Ginevra e nel Canton Vallese. In casu la \_\_\_\_\_ aveva sede a \_\_\_\_\_ (cfr. supra consid. 1.1.), ragione per cui il campo d'applicazione geografico è dato. 2.8.2. Al fine di sapere se un'azienda rientra nel ramo economico o nella professione del contratto collettivo dichiarato obbligatorio, si deve esaminare in generale l'attività svolta dalla stessa azienda. Deve essere presa in considerazione, nell'ambito di questo esame, l'attività generalmente esercitata dal datore di lavoro in questione, ossia quella che caratterizza la sua impresa e che non costituisce una prestazione di servizio fuori dalla sua sfera di attività naturale che egli potrebbe svolgere solo a titolo eccezionale. Se l'azienda svolge diversi generi di attività, quella che la caratterizza è decisiva per decidere l'assoggettamento ad uno o all'altro contratto collettivo. Lo scopo sociale iscritto a Registro di commercio non è quindi determinante. La giurisprudenza ha precisato che le imprese interessate dalla dichiarazione di obbligatorietà devono offrire dei beni o dei servizi della stessa natura delle aziende che sono assoggettate al contratto collettivo; tra loro deve sussistere un rapporto di concorrenza diretto (STF 4A\_299/2012 del 16 ottobre 2012 consid. 2.1. con riferimento a 4C.191/2006 del 17 agosto 2006 consid. 2.2., parzialmente pubblicata in JAR 2007 313). Va poi rilevato che, conformemente alla giurisprudenza del TF, secondo il principio dell'unità tariffale il contratto collettivo è applicabile a tutta l'azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un'attività non inclusa nel contratto collettivo, tenuto tuttavia conto che possono essere escluse alcune funzioni e condizioni d'impiego particolari. Un'impresa può infatti avere diverse aziende che appartengono a diversi settori commerciali oppure può capitare che un'azienda può avere diversi reparti che dispongono di una sufficiente autonomia riconoscibile da fuori. In questi casi singoli reparti aziendali possono essere assoggettati a diversi contratti collettivi. Criterio determinante per l'assoggettamento è comunque la tipologia dell'attività che caratterizza un'azienda o un reparto aziendale indipendente e non l'impresa in quanto tale comprendente diverse aziende (DTF 134 III 13 consid. 2.1. con riferimento alla STF 4C.45/2002 dell'11 luglio 2002 consid. 2.1.1. e 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 consid. 3b; SVR 2010 BVG Nr. 10; STF 9C\_1033/2009 del 30 aprile 2010; STF 9C\_123/2010 del 3 maggio 2010). Successivamente alle modifiche del 6 dicembre 2012 (entrata in vigore al 1. gennaio 2013), del 10 novembre 2015 (entrata in vigore al 1. dicembre 2015) e del 7 agosto 2017 (entrata in vigore al 1. gennaio 2018) – reperibili



\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_), indicando la massa salariale per dipendente e producendo i contratti di lavoro di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_.

Dai contratti di lavoro agli atti emerge che questi ultimi, con l'eccezione di \_\_\_\_\_ (lavoratore edile carpentiere), erano stati assunti " in qualità di lavoratore edile (categoria C) " (VIII/21). Sulla base della surriferita documentazione si deve concludere che la GPC era attiva (anche) nel settore dell'edilizia e del genio civile ai sensi dell'art. 2 cpv. 4 lett. a COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). Per contro, le attività di costruzione e isolamento di facciate come pure i lavori di carpenteria esulano dal campo di applicazione aziendale del COG CCL PEAN. Se un'impresa svolge attività sia comprese sia escluse dal settore dell'edilizia principale, si è in presenza di una cosiddetta impresa mista (Keller, *Der flexible Altersrücktritt im Bauhauptgewerbe*, 2008, pagg. 365 e 366 con esempi; Stöckli, *Fachhandbuch Arbeitsrecht*, §13 *Ausgewählte Probleme des kollektiven Rechts*, pag. 218). Le imprese miste si suddividono in imprese miste a tutti gli effetti ed imprese miste non a tutti gli effetti (ted. *unechter Mischbetrieb* , cfr. STF 4A\_377/2009 del 25 novembre 2009 consid. 4.2. con riferimenti e STF 9C\_453/2016 del 21 novembre 2016 consid. 4.2; Brühwiler, *Allgemeinverbindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen*, in: ARV 2012, pag. 140). Nella STF 4C.350/2000 del 12 marzo 2001 (consid. 3d) il Tribunale federale ha sancito tre presupposti che devono essere cumulativamente adempiuti affinché si possa parlare di un'impresa mista a tutti gli effetti (sottolineature del redattore): " [...] Von einem selbständigen Betrieb oder einem Betriebsteil innerhalb eines Mischunternehmens kann [...] nur gesprochen werden, wenn dieser eine eigene organisatorische Einheit bildet. Das setzt voraus, dass die einzelnen Arbeitnehmer klar zugeordnet werden können und die entsprechenden Arbeiten im Rahmen der übrigen Tätigkeiten des Unternehmens nicht nur hilfsweise erbacht werden . Im interesse der Rechtssicherheit ist zudem zu fordern, dass der Betriebsteil mit seinen besonderen Produkten oder Dienstleistungen insofern auch nach Aussen als entsprechender Anbieter gegenüber den Kunden in Erscheinung tritt . Demgegenüber bedarf der Betriebsteil keiner eigenen Verwaltung oder gar einer separaten Rechnungsführung, um als solcher gelten zu können." Vedasi anche DTF 141 V 657 consid. 4.5.2.2 con rinvii giurisprudenziali. Nel caso in disamina, questo Giudice può far proprio quanto incontestatamente addotto dalla Fondazione: " La ditta individuale del querelante [recte: attore] è un'impresa mista non a tutti gli effetti, poiché queste tre condizioni non sono cumulativamente soddisfatte. La cancelleria [recte: intestazione] riporta uniformemente solo la dicitura " \_\_\_\_\_ impresa edile di AT 1" [...]. Secondo i contratti di lavoro, i dipendenti sono impiegati nella stessa funzione di lavoratore edile (categoria C) (allegato 21 della convenuta). Nell'autodichiarazione, il querelante non ha indicato alcuna unità aziendale indipendente (allegato 7 della convenuta). Non esistono unità operative indipendenti riconoscibili dall'esterno. [...]" (VIII, p.to 30).

Conseguentemente la \_\_\_\_\_ configura un'impresa mista non a tutti gli effetti. Occorre dunque determinare l'attività principale della \_\_\_\_\_, ossia quella che caratterizza l'impresa nel suo insieme. Se questa fosse l'edilizia, conformemente al principio dell'unità tariffale il contratto collettivo sarebbe applicabile a tutta l'azienda e quindi anche ai lavoratori che svolgono un'attività non inclusa nel contratto collettivo. Nella STF 9C\_629/2016 del 2 marzo 2017 (consid. 6.3.1.) l'Alta corte, rinviando alle disposizioni del CNM dell'edilizia e del genio civile, ha ribadito che per determinare l'attività principale dell'impresa mista non a tutti gli effetti bisogna in primo luogo fondarsi sul criterio della prestazione lavorativa in ore riferita all'attività oggetto della verifica. Se per un qualsiasi motivo non è possibile adottare questa procedura, si applica il criterio della

percentuale d'impiego. Se anche tale criterio non conduce ad un risultato inequivocabile, si applicano criteri sussidiari, quali il fatturato, l'utile, l'iscrizione nel registro e l'affiliazione all'associazione professionale. In casu nell'autodichiarazione del 5 maggio 2020 l'attore ha dichiarato di avere alle dipendenze due lavoratori (assunti quali operai edili a tempo pieno) e che le attività effettivamente svolte dall'impresa erano ripartite in ragione del 50% nell'edilizia principale, del 25% nella costruzione e isolamento facciate e del 25% in lavori di carpenteria (VIII/7). La ripartizione delle attività è stata nuovamente confermata nel "Modulo attività preponderante" del 14 luglio 2020, nel quale l'attore ha altresì indicato che i dipendenti prestavano 50 ore lavorative nell'edilizia, 40 nella costruzione ed isolamento di facciate (ramo della pittura e gessatura) e 10 nei lavori di carpenteria (ramo della costruzione in legno), confermando altresì le percentuali di ripartizione delle attività (VIII/8). Con "decisione" (impropriamente definita come tale, cfr. STCA 34.2006.37 del 25 maggio 2007 consid. 2.4. con rinvii giurisprudenziali e dottrinali) del 25 gennaio 2022 la Fondazione ha stabilito che l'attività principale dell'impresa individuale era quella afferente all'edilizia principale (50%), proprio basandosi sulle dichiarazioni dell'attore. Benché reso edotto circa la possibilità di contestare tale "decisione", AT 1 non si è mai opposto in alcun modo (VIII/9). Oltre a ciò, i contratti di lavoro presenti all'inserto indicano che i dipendenti erano quasi tutti stati assunti quali operai edili (VIII/21). Tutto bene considerato, la valutazione della documentazione agli atti – rimasta come tale incontestata (cfr. supra consid. 1.6.) – permette a questo Giudice di concludere che seppure il numero esatto di ore prestate nei singoli rami d'attività non può essere accertato con precisione, esse sono prevalentemente (state) dedicate al settore dell'edilizia principale. Pertanto, l'attività principale e che caratterizza la \_\_\_\_\_ è quella dell'edilizia principale. Ne consegue che, in applicazione del principio dell'unità tariffaria, l'intera impresa individuale è assoggettata al COG CCL PEAN anche sotto il profilo del campo d'applicazione aziendale.

2.8.3. Per quanto concerne il campo d'applicazione dal profilo personale, l'art. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN (art. 3 cpv. 1 CCL PEAN), modificato con decreto del Consiglio federale del 10 novembre 2015 ed entrato in vigore il 1. dicembre 2015 presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore): " Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per: a. capi muratori e capi fabbrica; b. capi squadra; c. professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.; d. lavoratori edili ( con o senza conoscenze professionali ); e. specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a condizione che lavorino in un'impresa o una parte d'impresa giusta il capoverso 4; f. guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia; g. altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un'impresa sottoposta al campo d'applicazione. I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS. Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a-g soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli

affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell'azienda madre. Sono anche esclusi: - i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine); - i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine); - i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.” (cpv. 5) . Per quanto concerne i dipendenti \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, la documentazione agli atti prova che essi erano stati assunti quali lavoratori edili ai sensi del citato disposto (VIII/7, 10, 17 e 21), come incontestatamente asserito dalla Fondazione (VIII, p.to 41.; cfr. supra consid. 1.6.). Pertanto, anche il campo di applicazione dal profilo personale del COG CCL PEAN è dato. A tal proposito, si rileva che la censura del ricorrente secondo cui “[...] all’epoca ero titolare di una ditta individuale e ritengo che in quanto tale io non possa essere personalmente assoggettato al Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell’edilizia principale ” (I, pag. 2) risulta inconfidente, giacché ad essere (stata) assoggettata al COG CCL PEAN è l’impresa individuale \_\_\_\_\_ quale impresa ai sensi dell’art. 2 cpv. 4 COG CCL PEAN (art. 2 cpv. 1 CCL PEAN). È sulla massa salariale dichiarata dalla stessa \_\_\_\_\_ che la Fondazione ha calcolato i contributi previdenziali contestati. 2.8.4. Visto tutto quanto precede, alla \_\_\_\_\_ torna applicabile il COG CCL PEAN. 2.9. L’attore contesta, ancorché in modo generico (cfr. supra consid. 1.4., 2.3. e 2.4.) l’ammontare del debito contributivo. 2.9.1. Per essere assoggettata al CCL PEAN un’impresa deve ricadere nei tre campi d’applicazioni del contratto collettivo, ossia quello geografico (cfr. supra consid. 2.8.1.), aziendale (cfr. supra consid. 2.8.2.) e personale (cfr. supra consid. 2.8.3.). L’assoggettamento inizia quando tutti e tre i campi d’applicazione sono dati. In particolare, per quanto attiene il campo d’applicazione personale, i combinati artt. 2 cpv. 5 COG CCL PEAN e 3 cpv. 2 CCL PEAN prevedono che un’impresa è assoggettata al CCL PEAN al momento in cui sorge l’obbligo contributivo AVS per i lavoratori. I contributi, da prelevare e versare dal datore di lavoro, sono calcolati quale percentuale sul salario determinante, ossia il salario assoggettato all’obbligo contributivo AVS fino al massimo LAINF del lavoratore assoggettato al contratto collettivo (artt. 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 COG CCL PEAN, 8 cpv. 4 e 9 cpv. 1 CCL PEAN, 6 cpv. 1 e 9 cpv. 1 Regolamento PEAN). La percentuale dei contributi previdenziali ha registrato la seguente evoluzione: % datore di lavoro % lavoratore % totale Periodi\* 4,66 1 5,66 01.07.2003-31.12.2004 4 1 6 01.01.2005-31.12.2007 4 1,3 5,3 01.01.2008.31.12.2011 4 1 5 01.01.2013-30.05.2015 5,5 1,5 7 01.07.2016-31.03.2019 5,5 2 7,5 01.04.2019-31.12.2019 5,5 2,25 7,75 01.01.2020 e continuo \* combinati artt. 8 e 28 COG CCL PEAN; Modifica COG CCL PEAN del 1. novembre 2007 (entrata in vigore al 1. gennaio 2008); Modifica COG CCL PEAN del 6 dicembre 2012 (entrata in vigore il 1. gennaio 2013); Modifica COG CCL PEAN del

#### **E. 14**

giugno 2016 (entrata in vigore il 1. luglio 2016) e Modifica del 29 gennaio 2019 (entrata in vigore dal 1. aprile 2019). In concreto, per determinare il salario determinante la Fondazione, conformemente a quanto previsto dai combinati artt. 6 cpv. 2 e 9 cpv. 2 Regolamento PEAN, si è fondata su quanto dichiarato dall’attore. Quest’ultimo ha dichiarato una massa salariale di fr. 29'693.20 per il 2019, di fr. 141'549.10 per il 2020 e di 228'683.10 per il 2021 (VIII/7 e 10). Applicando le percentuali riportate nella tabella sovraesposta, l’obbligo contributivo per l’anno 2019 era di fr. 2'227 (7,5% di fr. 29'693.20),

per l'anno 2020 di fr. 10'970.05 (7,75% di fr. 141'549.10) e di fr. 17'722.90 per l'anno 2021 (7,75% di fr. 228'683.10). Ne consegue che il debito contributivo della \_\_\_\_\_ per il periodo 2019-2021 ammonta a complessivi fr. 30'919.95. A tal proposito, la censura di AT 1 secondo cui “ Non comprendo e contesto in ogni caso l'assoggettamento fino al [recte: dal] 1° maggio 2019 (ovvero all'inizio dell'attività), siccome non avevo dipendenti all'inizio dell'attività ” (cfr. supra consid. 1.4.) è inconferente: i contributi per il 2019 sono stati calcolati sul salario determinante per quell'anno, a prescindere dal momento in cui \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ sono entrati alle dipendenze della \_\_\_\_\_ (a settembre, rispettivamente ottobre 2019). Visto tutto quanto precede è accertato che per gli anni 2019-2021 (incluso) la \_\_\_\_\_ era assoggettata al CCL PEAN e che il debito contributivo dell'impresa ammonta a fr. 30'919.95. 2.9.2. Occorre ora verificare la legittimità degli interessi di mora, contestati dall'attore (“ Contesto [...] l'applicazione degli interessi di mora retroattivi fino al 2019. Non mi è mai stata mandata alcuna fattura dalla Fondazione, siccome per quasi tre anni sono stato in attesa di sapere se dovrei essere assoggettato oppure no. Non comprendo di conseguenza il motivo per cui vengano applicati gli interessi di mora fino al 2019 ”, cfr. supra consid. 1.4.). Va innanzitutto precisato che gli interessi moratori fatti valere dalla Fondazione non sono, come pare intendere l'attore, “ retroattivi fino al 2019 ”, ma vengono fatti valere con decorrenza dal 1. gennaio degli anni 2020, 2021 e 2022 (VIII, p.to 2. delle richieste di giudizio). Inoltre, l'asserzione secondo cui la Fondazione non gli abbia mai inviato fatture con gli interessi di mora è manifestamente in contraddizione con la documentazione all'inserito (VIII/18). Ciò precisato, si rileva che è precipuo dovere del datore di lavoro annunciarsi spontaneamente alla Fondazione e versare i contributi previdenziali (STF 9C\_392/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 4.4.2. in initio), un'omissione in tal senso configurando una grave negligenza (DTF 138 V 32 consid. 4.1. e 4.2.). Come accennato (cfr. supra consid. 2.8.), l'obbligo contributivo non dipende dal fatto che il datore di lavoro o il dipendente ne fossero a conoscenza o da un'eventuale diversità di vedute tra il datore di lavoro e la Fondazione in punto all'assoggettamento al CCL PEAN (STF 9C\_392/2016 del 17 ottobre 2016 consid. 3.2.2. in initio con rinvio giurisprudenziale e STF 9C\_454/2016 del 9 marzo 2017 consid. 6.6.2. con rinvii giurisprudenziali). Ciò significa che le dichiarazioni salariali devono essere trasmesse ancor prima che la Fondazione abbia reso la “decisione” di assoggettamento. Tornando al caso in disamina, giusta l'art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN (applicabile in forza dei combinati artt. 1 e 9 COG CCL PEAN e art. 9 cpv. 4 CCL PEAN) il datore di lavoro ha l'obbligo di trasmettere alla Fondazione, al più tardi entro il 31 gennaio, il certificato di salario nominativo delle persone assoggettate al CCL PEAN (indicando anche il loro numero AVS) per l'anno civile trascorso. In casu, la \_\_\_\_\_ era attiva già da maggio 2019 con due dipendenti assunti a settembre, rispettivamente ottobre di quell'anno e assoggettati al CCL PEAN (cfr. supra consid. 1.1.; VIII/7 e 10). Tuttavia, egli ha ommesso di annunciarsi alla Fondazione anche successivamente all'iscrizione, a gennaio 2020, dell'impresa individuale a Registro di commercio, violando l'art. 6 cpv. 2 Regolamento PEAN. È stata infatti la Fondazione, nel febbraio 2020, ad avviare una procedura di accertamento, sollecitando l'attore a presentare l'autodichiarazione debitamente compilata, richiesta a cui l'attore ha dato riscontro solo nel maggio 2020 (cfr. supra consid. 1.1.), quindi successivamente al 31 gennaio 2020. Inoltre, egli ha annunciato la massa salariale per gli anni 2019, 2020 e 2021 solo l'8 febbraio 2022 in luogo del 31 gennaio del 2020, del 2021 e del 2022. È quindi accertato l'(in)agire gravemente negligente dell'attore ai sensi della surriferita giurisprudenza. Come visto (cfr. supra consid. 2.9.1.), la \_\_\_\_\_ presenta(va) un debito contributivo per il 2019 di fr.

2'227, per l'anno 2020 di fr. 10'970.05 e per l'anno 2021 di fr. 17'722.90, per complessivi fr. 30'919.95. Sulla base della documentazione agli atti, in particolare le fatture indicate al consid. 1.2., il precetto esecutivo del 28 ottobre 2022, ed il riconoscimento di debito prodotto dall'attore medesimo (cfr. supra consid. 1.3. in fine), come pure dal tenore della petizione (cfr. supra consid. 1.4.: "[...] Per tutti questi motivi, non ho proceduto al pagamento e la Fondazione ha quindi spiccato nei miei confronti il precetto esecutivo [...]"), non vi sono dubbi che la \_\_\_\_\_ ha omesso di versare i contributi previdenziali dovuti. In applicazione dei combinati artt. 89a cpv. 6 cifra 14 CC e 66 cpv. 4 LPP, i contributi previdenziali andavano versati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per i quali erano dovuti, ossia entro il 31 gennaio 2020, 31 gennaio 2021 e 31 gennaio 2022 (sul tema vedasi la citata STF 9C\_392/2016 consid. 3.2.1.). Ne discende che i contributi previdenziali erano esigibili al 1. gennaio 2020, 1. gennaio 2021 e 1. gennaio 2022. Per quanto concerne gli interessi di mora, torna applicabile l'art. 9 Regolamento PEAN che presenta il seguente tenore (sottolineature del redattore) " 1 Il datore di lavoro deve versare alla Fondazione FAR la totalità dei contributi, ovvero i suoi e quelli dei lavoratori. 2 La massa salariale annuale determinante per il calcolo dei contributi viene stabilita in base alle informazioni fornite dall'impresa giusta l'art. 6 cpv. 2 Reg. PEAN. . Il datore di lavoro comunica tempestivamente alla Fondazione FAR le differenze superiori al 10% della massa salariale dichiarata registrata durante l'anno. Se l'impresa non comunica la massa salariale, la Direzione della Fondazione FAR ha il diritto di stabilire mediante stima l'ammontare dei contributi ancora scoperti e non ancora prescritti. 3 Il datore di lavoro è tenuto a versare acconti a scadenze trimestrali, pagabili entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, in ogni caso al più tardi alla fine del trimestre. Gli acconti sono calcolati in base alla massa salariale determinante per la fattura definitiva o all'ultima notifica della massa salariale a tenore del cpv. 2. 4 La Fondazione fattura un importo di CHF 50 per ogni richiamo e addebita interessi di mora del 5% a partire dalla scadenza del periodo di conteggio o di pagamento, per analogia con l'art. 41 bis cpv. 1 lett. a-d OAVS . Ciò significa che devono pagare gli interessi di mora del 5%: a) di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; b) le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti ; c) i datori di lavoro, sui contributi da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della Fondazione, a partire da tale fatturazione; d) i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano alla Fondazione un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. 5 Il Consiglio di fondazione ha la competenza di convenire o prevedere altre modalità di prelievo, sempre che il risultato sia equivalente. Conseguentemente, in applicazione dell'art. 9 cpv. 4 lett. b Regolamento PEAN, la Fondazione era legittimata a chiedere interessi di mora del 5% su fr. 2'227 dal 1. gennaio 2020, su fr. 10'970.05 dal 1. gennaio 2021 e su fr. 17'722.90 dal 1. gennaio 2022. A titolo abbondanziale, giova ricordare quanto sancito dall'Alta Corte nella DTF 134 V 405 (consid. 7.1.): "[...] va precisato che l'interesse moratorio non ha carattere penale e matura indipendentemente da ogni colpa. Per l'obbligo di prestare interessi di mora in ambito contributivo non è pertanto decisivo se il ritardo nella fissazione o nel pagamento dei contributi sia imputabile al contribuente oppure alla cassa di compensazione (DTF 134 V 202 consid. 3.3.1. pag. 206 con riferimenti). [...] Dal momento che l'obbligo di versamento degli interessi moratori è indipendente dall'esistenza o meno di una colpa, esso si

giustificherebbe anche qualora la Cassa (o l'autorità fiscale) dovesse avere – per ipotesi – trascinato in maniera dilatoria la fissazione definitiva dei contributi (DTF 134 V 202 consid. 3.3.2 pag. 206; v. inoltre sentenza citata H 157/04, consid. 3.4.2 con riferimento a RCC 1992 pag. 177, consid. 4c, H 221/90). Il ricorrente avrebbe infatti potuto, durante questa attesa, fare fruttare il debito contributivo non ancora fatturato né saldato. È per contro irrilevante il fatto che durante questo tempo egli abbia effettivamente o meno tratto vantaggio in misura equivalente al tasso di interesse moratorio di legge. L'obbligo di pagamento dell'interesse si fonda infatti sulla finzione di un guadagno di interessi del contribuente e di una perdita corrispondente della Cassa. Finzione che del resto si ritrova ugualmente nell'evenienza contraria del versamento di interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione (art. 41 ter cpv. 1 OAVS).” La giurisprudenza federale è stata debitamente recepita dal TCA nelle STCA 30.2019.10-11 del 3 luglio 2019 consid. 2.3.1., 30.2015.35 del 24 marzo 2016 consid. 2.10., 30.2005.87 dell'11 gennaio 2005 consid. 2.5.2. Infine, si rammenta che la \_\_\_\_\_ era un'impresa individuale, ragione per cui per i debiti aziendali risponde illimitatamente e con il proprio patrimonio privato AT 1. 2.10. Visto tutto quanto precede la petizione di AT 1 va respinta. 2.11. La presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Per quanto attiene alla richiesta di ripetibili formulata dalla Fondazione convenuta - peraltro non rappresentata in causa -, giova ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 128 V 323 consid. 1a; 126 V 143 consid. 4b).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.